

(N. 968)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1955 (V. Stampato N. 1187)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° MARZO 1955

Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme
sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a procedere, con norme aventi efficacia di legge, alla revisione delle disposizioni legislative concernenti la produzione di atti e certificati agli organi della pubblica Amministrazione per la emanazione di provvedimenti a richiesta o nell'interesse dei privati, al fine di semplificare gli adempimenti necessari e lo svolgimento delle relative procedure.

Art. 2.

La revisione di cui all'articolo 1 sarà condotta con i seguenti criteri direttivi:

1) ridurre al minimo indispensabile gli atti e certificati da esibirsi dall'interessato, eli-

minando in particolare l'obbligo della documentazione per quelle circostanze, elementi di fatto o requisiti obiettivi che debbano essere controllati di ufficio o possano essere direttamente accertati dall'Amministrazione competente o siano già a sua legale conoscenza per precedenti documentazioni acquisite riflettenti la stessa persona;

2) sostituire, nei congrui casi, all'obbligo della presentazione di separati atti e certificati, l'esibizione per la relativa trascrizione o annotazione all'Ufficio competente di un documento di identità personale o di altro documento che contenga e attesti i dati e requisiti richiesti;

3) consentire, nei congrui casi, la produzione anche di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali, stabilendo particolari agevolazioni per le autenticazioni;

4) eliminare in via di massima la legalizzazione delle firme, sostituendo ad essa eventualmente un sistema di diretto controllo della autenticità formale del documento esibito;

5) supplire o completare, ove occorra, la documentazione con una dichiarazione dell'interessato, da rilasciarsi al pubblico funzionario sotto la personale responsabilità del dichiarante e con le garanzie necessarie a tutela della pubblica fede.

Art. 3.

Le norme delegate saranno emanate, in uno o più testi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI